



RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

2

Anno di fondazione 1921
Serie V - aprile/giugno 2021

GROSSI, *Fonti del diritto ed esperienza giuridica*

PUNZI, *Storia del diritto e apertura all'innovazione in P. Grossi*

MORO, *Sul Vico di Piovani*

GAZZOLO, *Normativismo trascendentale*

CASTELLANO, *Laicità in Dante*

BARBIERI, *De Gasperi e il Concordato*



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

S O M M A R I O

S T U D I

PAOLO GROSSI, <i>Sistema moderno delle fonti del diritto ed esperienza giuridica posmoderna in Italia</i>	155
ANTONIO PUNZI, <i>La lezione della storia come apertura all'innovazione. Il realismo di Paolo Grossi e la regolazione della complessità</i>	177
GIUSEPPE MORO, <i>Filosofia e scienza del diritto nel Vico di Pietro Piovanì (1949-1960)</i>	197
TOMMASO GAZZOLO, <i>Normativismo trascendentale</i>	219
DANILO CASTELLANO, <i>La laicità cattolica di Dante: un problema attuale</i>	241
LUIGI BARBIERI, <i>Alcide De Gasperi e le lettere sul Concordato: gennaio-maggio 1929. Una rilettura alla luce di nuove ipotesi storiografiche</i>	271

N O T E E D I S C U S S I O N I

FABIO MACIOCE, <i>Nota su Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica di Baldassarre Pastore</i>	303
EDOARDO MESSINEO, <i>Il notaio e le città invisibili del diritto</i>	311

S C H E D A R I O

Greco Tommaso, <i>La legge della fiducia. Alle radici del diritto</i> , (Giuseppe Russo) – Zanotti Giuseppe, <i>Sophia e la mela – breve introduzione all'epistemologia per utenti occasionali</i> (Antonio Delogu)	331
---	-----

GRECO Tommaso, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2021, pp. 171.

È opinione consolidata da una dottrina ormai secolare quella che concepisce l'ordinamento giuridico un mero sistema autoritario, *instrumentum* repressivo amministrato severamente dal principe, non potendo il sovrano fidare, a parere di Machiavelli, nell'indole triste degli uomini, «ingrati, volubili, simulatori e dissimulanti, fuggitori de' pericoli, cupidi di guadagno» (pp. 20-21). Al realismo crudo del Segretario fiorentino, che nella storia del pensiero segna un «nuovo inizio» (p. 22), si deve, del resto, la formula rigorosa del paradigma, insieme giuridico politico antropo-sociologico, «*sfiduciario*» (p. VIII), cui oggi Tommaso Greco, svolgendo un'«analisi critica del diritto» (p. XIII), oppone il modello più comprensivo de *La legge della fiducia*, che non ignora la «dimensione relazionale» (p. VII) della giuridicità, logicamente preposta, come giustificazione, all'esercizio stesso della forza.

Non che il paradigma sfiduciario sia un prodotto estemporaneo della modernità, sebbene l'Autore intitolò significativamente l'introduzione *Per una critica del machiavellismo giuridico* (pp. VII-XVI), rinvenendosi già nell'evo antico, in particolare in Trasimaco, il convincimento che, dichiarata la giustizia l'interesse del più forte, oblitera una delle «parti costitutive» (p. 155) dell'ordinamento, quella sensibile alla condotta responsabile dei consociati, donde il dubbio di misurarsi davvero, in un caso siffatto, con un autentico ordinamento giuridico. Né deve credersi il diverso modello cooperativo,

che poggia sulla spontanea osservanza delle prescrizioni legislative, estraneo al mondo classico, se Greco, insistendo opportunamente sulla «storicità» (p. 17) delle nozioni elaborate via via dalla giurisprudenza, addita in Aristotele il teorico dell'ordine statale fondato sulla *philia*, che la giustizia medesima ricomprende, perciò, nel suo ambito.

Sarà tuttavia l'età moderna, con Machiavelli, Lutero e Hobbes – «riferimento ineludibile» (p. 6) per i sostenitori del paradigma sfiduciario –, a imporre, contro gli sforzi groziani di affermare l'*appetitus societatis* del genere umano, un «modello unico» (p. 18) centrato sulla «paura» (p. 20), che godrà poi di notevole fortuna, informando ancora la cultura giuridica di Jhering, Kelsen, Olivecrona, fino alle meditazioni contemporanee di Giulio Maria Chiodi ed Eligio Resta, uno studioso, quest'ultimo, persuaso di poter «dimostrare che diritto e fiducia si negano reciprocamente» (p. 110). L'ufficio del diritto si risolve, allora, da quando il giure è inteso in «nesso strutturale e quasi ontologico» (p. 11) con la sfiducia, nel «dare ordine e sicurezza [...] attraverso un dispositivo che fa perno sulla coazione» (p. 28), stante il mito negativo, mutuato forse dalla scienza economica, dell'innata pravità degli uomini, mossi esclusivamente dalla ricerca del proprio utile e quindi incapaci, in assenza di minaccia, di onorare le promesse.

Organizzazione verticale del potere, che, rovesciando il senso comune «abituato a pensare al diritto come ad una regola dei comportamenti sociali che si rivolge innanzi tutto ai cittadini» (p. 44), pone invece l'obbligo giuridico diretta-

mente in capo ai funzionari deputati a sanzionare il contegno dei ricalcitranti, a motivo della ridetta sfiducia nell'umanità, rappresentata dall'icastica figura hartiana del «bandito» (p. 39). Greco dunque si confronta, nella *pars destruens* del suo discorso, col normativismo di Kelsen, criticandone in specie la *Stufentheorie*, nascostamente retta da un «atto di fiducia» (p. 46), poiché l'ordinamento a gradini, escluso ogni regresso all'infinito, manca di punire le eventuali inadempienze del giudice supremo, al cui «senso del dovere» (*ibid.*) occorre infine affidarsi.

Risulta *philosophice* ininterrotta la polemica dell'Autore con Kelsen, al quale inoltre contesta, nonostante l'accordo sulla forma ipotetica del giudizio in cui la regola consiste, l'inversione tra norme primarie precettive e quelle, secondarie, sanzionatorie. L'obbligo giuridico, infatti, discende non dalla sanzione, bensì dalla semplice «esistenza della norma» (p. 50), che, garantita susseguentemente dal sempre attivabile apparato coercitivo, disciplina i rapporti intersoggettivi, ove «qualcuno dovrà tenere (o non tenere) un determinato comportamento nei confronti di qualcun altro» (*ibid.*). Riconoscere un simile obbligo non ne implica però l'accettazione, a dispetto della credenza nella doverosità morale di obbedire alle norme stimate comunque giuste, frustrando tale «positivismo etico» (p. 55) la responsabilità stessa, che nel dilemma tra osservanza e devianza anzi vive.

Il diritto, «regola dell'agire» (p. 57) attenta alle relazioni di affidamento, si preoccupa perciò, in primo luogo, dei doveri che stringono reciprocamente i consociati, disposti adesso sul piano orizzontale dell'«inclinazione verso l'altro» (p. 63), che è «persona» (p. 62) non assimilabile ai corpi inanimati della dinamica, cui il paradigma sfiduciario, esaltando l'uso verticale della forza, pretende invece ridurla. È quindi la scoperta della «multidimensionalità» (p. 78) dell'ordinamento, a un tempo orizzontale e verticale, a suggerire a Greco di dire la solidarietà «valore

supremo» (p. 72), coincidendo essa con l'ubbidienza responsabile, o «dedizione al bene comune» (p. 71). Valore supremo, la solidarietà, che non emana dal potere sovrano, ma costituisce, piuttosto, il «fondamento immanente» (p. 73) e il criterio direttivo dell'intero *ordo iuris*, rinviando peraltro alla fratellanza, senza la quale non si dà società di liberi e uguali. Una vera «politica del rispetto» (p. 75) esige allora dal diritto la cura della «pari dignità» (*ibid.*) dei cittadini, che rimuova il «male» (p. 77) della sopraffazione e dell'arbitrio, veicolato alle volte dalle leggi medesime, sintatticamente oscure e dai contenuti irragionevoli.

L'Autore, pertanto, fissato sociologicamente lo sguardo nella concreta prassi amministrativa e giudiziaria, segnala esistere, oltre all'affidamento «interpersonale» (p. 159), un vincolo fra «efficienza» (p. 102) e «fiducia istituzionale» (p. 159), che corrobora altresì l'effettività dell'ordine costituito, non potendo lo Stato rinunciare mai del tutto al consenso legittimante dei consociati. Il «clima di fiducia» (p. 125) tra governanti e governati sarebbe dunque favorito dal ricorso alla distinzione, escogitata dal neocostituzionalismo, fra le regole, rigide minuziose formali, e i più duttili principi, che, attribuendo all'interprete una maggiore libertà nell'esame dei casi singoli, soddisfano istanze altrimenti non contemplate dall'ordinamento. Né la preferenza per un «diritto più flessibile» (p. 120), in grado di contemperare regolarità e discrezionalità, provoca necessariamente il sacrificio della certezza, ribadendo Greco che il valore giuridico di fondo riposa nel «rendere quanto più possibile calcolabili gli effetti delle azioni di ciascuno» (*ibid.*).

Regole troppo stringenti, del resto, lungi dal facilitarne l'«applicazione intelligente» (p. 134), comprimerebbero addirittura l'autonomia individuale, sollecitata, così, a fuggire dalla responsabilità, che deve al contrario abitare, come «riconoscimento dell'altro» (p. 151), il

fenomeno giuridico, ciò non determinando, secondo l'Autore, alcuna confusione moralistica, ma il positivo ingresso nel diritto dell'uomo, «con tutta la sua umanità, e non solo con i suoi interessi o le sue paure» (p. 153).

GIUSEPPE RUSSO

ZANOTTI Giuseppe, *Sophia e la mela – breve introduzione all'epistemologia per utenti occasionali*, Albatros, Roma 2019, 199 pp.

Il libro di Giuseppe Zanotti (autorevole docente di Biochimica nell'Università di Padova) *Sophia e la mela – breve introduzione all'epistemologia per utenti occasionali*, è un mirabile esempio, ricco com'è di ragionate e ragionevoli argomentazioni, dell'utilità che scienza (soprattutto quella biomedica) e filosofia si incontrino.

La mela evocata da Zanotti nel titolo del libro può essere quella della Bibbia e, in tal caso, richiama l'idea che conquistare verità comporta rischi e sacrifici; può essere, però, anche quella di Newton per la quale non il *vedere* ma il *guardare* in profondità a ciò che ci circonda esige attenzione, astrazione dall'ordinario modo di considerare le cose.

Zanotti, con illuminanti e attualissime riflessioni sia sul fronte scientifico che su quello filosofico, ripropone, in sostanza, l'avvertenza socratica per la quale una vita priva di ricerca non merita di essere vissuta; avvertenza ancora oggi attuale in quanto riguarda la biomedicina cioè i problemi di una disciplina scientifica che non mira ad un sapere puramente speculativo (com'è, per esempio, quello della astronomia) ma ad un sapere di tipo anche pratico con risvolti importanti nel fare e nell'agire.

La straordinaria chiarezza dell'argomentare e la forte capacità di sintesi consentono all'autore anche un illumi-

nante *excursus* storico. Zanotti, infatti, ricorda, tra l'altro, l'insegnamento che Claudio Galeno, grande medico ma anche filosofo, vissuto a Roma tra il 129 e il 200 d.c. alla corte dell'eminente filosofo Marco Aurelio (esempio mirabile dell'uomo di potere che nutre il proprio animo di essenziali verità morali) propone nel suo libro *Il miglior medico è anche filosofo*. Vi è da tener presente, peraltro, che l'insegnamento di Galeno è giunto dall'antichità sino alla modernità: ancora nel Settecento nelle università europee, il medico alla conclusione dei suoi studi prendeva il titolo di *Medicinae ac philosophiae doctor*.

Zanotti si sofferma sui presupposti metodologico-teorici della ricerca scientifica, sul valore e sui limiti di certezza dei risultati della scienza, argomentati non dal filosofo che guarda *ab externo* il lavoro dello scienziato, ma dallo studioso *a parte scientiae*.

Portando l'attenzione del lettore sulla sempre attuale lezione di Popper, egli sottolinea giustamente che nella ricerca scientifica il metodo è fondamentale: lo statuto epistemico di una teoria scientifica è quello di essere una congettura falsificabile; le teorie scientifiche si distinguono da quelle non scientifiche perché metodologicamente fondate sul criterio della falsificabilità.

Nel libro si pone in evidenza che lo scienziato non muove da osservazioni ma da teorie, che in quanto sono confutabili, sono vere non definitivamente ma sino a prova contraria (pp. 100-101). Ciò è davvero importante se si tiene conto del fatto che circola spesso nei laboratori scientifici la convinzione che i risultati della ricerca siano oggettivamente conclusivi (p. 31).

Zanotti distingue gli ambiti scientifici in cui ci si affida all'esperimento (fisica, chimica, in parte la biologia molecolare) da quelli in cui la ripetizione dell'esperimento è solo approssimata (biologia, medicina) e da quelli in cui l'esperimento è impossibile (paleontologia, geologia).